

395.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

INDICE

	PAG
Proposte di legge (Annunzio)	19279
Proposte di legge (Discussione):	
BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);	
MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello (2030);	
Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091)	19280
PRESIDENTE	19280
BONAITI	19290
MARTUSCELLI	19286
PELLEGRINO	19280
Corte dei conti (Trasmissione di relazioni)	19279
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	19293
Ordine del giorno della prossima seduta	19293

La seduta comincia alle 11,30.

FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 novembre 1965.

(E approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

CALABRÒ: « Modifiche al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, sui programmi didattici per le scuole elementari » (2781);

FRACASSI: « Modificazione alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari di Sulmona e Avezzano » (2782);

ROMANO: « Disciplina dei compensi relativi alle prestazioni sanitarie rese nello esclusivo interesse privato dal personale dipendente dai comuni e dalle province » (2783);

BOTTA: « Modificazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile » (2784);

CRUCIANI ed altri: « Modifica della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » (2786);

PREARO: « Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli scambi con l'estero » (2785).

Saranno stampate e distribuite. Le prime cinque, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo che il presidente della Corte dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni della Corte stessa sulla gestione finanziaria del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie, per l'esercizio 1963, e dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali per l'esercizio 1964 (Doc. XIII, n. 1). I documenti saranno stampati e distribuiti.

Discussione delle proposte di legge Breganze ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745); Martuscelli ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte di appello (2030); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Breganze, Amatucci, Bonaiti, Bosisio, De Leonardis, Migliori, Pennacchini e Ruffini: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello; Martuscelli, Reggiani, Berlinguer Mario e Fortuna: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte d'appello; Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Con le proposte di legge che stiamo esaminando sulle disposizioni che riguardano la nomina a magistrato d'appello, signor Presidente, onorevoli colleghi, entra in quest'aula, con la forza delle cose mature e non rinviabili che reclamano una risposta ed una soluzione, il vasto e grave problema della crisi della giustizia nel nostro paese.

Da ogni angolo della nazione, dal centro e dalla periferia, voci tecniche o profane, altamente responsabili o meno, si sono levate a denunciare appassionatamente ed accuratamente la crisi di cui soffre la giustizia italiana. Il problema è stato analizzato e sviscerato in tutte le sue componenti. Non sono mancate importanti proposte di soluzione. Oggi si può dire che le idee sono chiare perché il dibattito è giunto ad una avanzata fase di maturazione. Il segno più appariscente di questa maturazione consiste nel fatto che i problemi della giustizia sono usciti dal circolo chiuso degli specialisti per diventare patrimonio e interesse della più vasta opinione pubblica. Ecco, i problemi della giustizia sono diventati in Italia un fatto di massa, perciò un enorme fatto democratico. I cittadini avvertono che nel difetto di una pronta e adeguata amministrazione della giustizia ne soffrono i loro beni ideali e patrimoniali e la generalità degli italiani avverte la crisi della giustizia nella mancanza di sintonia fra la società civile, il mondo in cui viviamo e la mentalità, le procedure, le schematizzazioni di cui è circondata attualmente l'amministrazione della giustizia in Italia, come è stato affermato anche recentemente da insigni giu-

risti alla TV. Pertanto mentalità, lungaggini procedurali, giuoco di tecnica giuridica rallentano il cammino della giustizia, alle volte la fermano e non arriva a chi la implora, a chi ne ha bisogno in tempo utile perché essa sia davvero giustizia. Alle volte non arriva mai. Ecco i connotati veri della sua crisi. Insorge nel popolo italiano il bisogno prepotente di vedere ammodernata l'amministrazione della giustizia nel nostro paese, il bisogno di vedere rimossi tutti i congegni arrugginiti, ideali e materiali, che l'incepzano, contro i quali stanno le norme della Costituzione repubblicana.

Torniamo al rispetto della Costituzione — è stato scritto —, alla sua leale attuazione. Vi sono altri articoli della Costituzione che presentano incertezze e ambiguità, ma il titolo IV dedicato alla giustizia è univoco, preciso, perentorio nella sua illuminata modernità. Obbediamo dunque alla Costituzione e il problema che oggi ci affanna tanto sarà subito semplificato.

Il Capo dello Stato, onorevole Saragat, ha colto questa aspirazione degli italiani come elemento essenziale dello sviluppo democratico della società nazionale. Ne ha accennato nel suo messaggio del 29 dicembre 1964 appena insediatosi nel suo alto ufficio e ha poi ripreso il discorso con maggiore ampiezza il 23 aprile 1965 al Consiglio superiore della magistratura. Il quadro che il Presidente della Repubblica ha fatto dell'andamento della giustizia in Italia certamente non è confortante, ma è realistico. Esso sollecita un intervento politico-legislativo urgente che si muova su una linea di riforma strutturale dell'amministrazione della giustizia accogliendo i postulati costituzionali.

Ma oggi in Italia, in certi ambienti governativi e parlamentari, quando si sente parlare di riforme come che sia si pensa: prendo la pistola! L'onorevole Moro, presentando alla Camera l'attuale Governo di centro-sinistra il 30 luglio 1964, con uno dei suoi soliti ambivalenti discorsi, trovò appena modo di occuparsi della giustizia dedicandovi cinque parole tra le migliaia che ne ha pronunciate. Del resto basta guardare un istante al nuovo bilancio della giustizia, in discussione proprio in queste ore al Senato, per accorgersi che i problemi di quel settore in Italia non riescono a trovare nei governanti di centro-sinistra la considerazione e l'attenzione che meritano. Infatti per il Ministero della giustizia è prevista una spesa che rappresenta la cinquantesima parte della spesa totale dello Stato.

In questo settore fondamentale della vita dello Stato democratico, la carenza d'una politica è pressoché totale, l'immobilismo regna sovrano; e chi non si schiera fattivamente — diremo col professor Maranini — per la ricostruzione d'una libera e valida giustizia è potenzialmente e magari inconsapevolmente un reazionario assolutista, qualunque sia il colore della sua bandiera.

È inutile fare sforzi per capire quale sia la politica del centro-sinistra nel settore giudiziario, perché essa manca di capisaldi. Se una politica c'è, essa è fatta di piccole insignificanti cose che non modificano il vecchio andazzo. Quando i problemi urgono, diventano prepotenti, allora ci si muove, ma con precauzione, con moderazione, per non toccare tradizioni inveterate, come si sta facendo nell'ambito dell'ordinamento giudiziario.

Non v'è dubbio che per l'amministrazione della giustizia decisivo è l'elemento uomo, l'elemento giudice. Scrive il Torrente: «Il giudice è al centro del processo, è la voce stessa del diritto, è l'espressione vivente della giustizia. L'attuazione del diritto non si giova tanto delle formule astratte di una norma scritta, ma della realtà operante dell'uomo che è espressione dello Stato nella sua funzione più essenziale, cioè del giudice che governa il processo». Ogni discorso, perciò, sui problemi della giustizia non può non partire dal giudice, dalle sue condizioni ideali morali materiali per vedere come si colloca oggi storicamente il giudice italiano nei confronti dello Stato democratico e della società civile.

Da Gardone è venuta recentemente una parola incoraggiante, entusiasmante per tutti noi. Nel congresso organizzato dall'associazione magistrati, una mozione approvata per acclamazione afferma che il congresso si dichiara decisamente contrario alla concezione che pretende di ridurre l'interpretazione ad una attività puramente formalistica, indifferente al contenuto e all'incidenza concreta della norma nella vita del paese. Il giudice, all'opposto — prosegue la mozione — deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un'applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione.

Onore ai magistrati del nostro paese che rompono gli indugi e proclamano di sentirsi protagonisti della nuova epoca del po-

polo italiano! No, questi non sono « aberranti principi »! La scelta che i magistrati italiani hanno fatto a Gardone non è una scelta politica contingente, di parte, ma la scelta che li inserisce nel filone del progresso del paese come la Costituzione comanda. Proclamare di voler obbedire alla Costituzione è aberrante e sovversivo! Ecco: siamo alla « Costituzione trappola ». Chi teme la Costituzione, chi si rifiuta nei fatti di esserle leale, è sovversivo e si pone in antitesi a questo Stato!

Non è stato il Presidente della Repubblica che ha detto che la magistratura italiana è la suprema guardiana della nostra vita civile? Ora, è concepibile una vita civile che non cammini sulla strada tracciata dalla Costituzione? A chi devono ispirare la loro attività i giudici? Oh, che aberrazione non è questa!

I magistrati di Gardone abbiano l'orgoglio di aver fatto avvampare di amore per la libertà e per il nostro paese un loro collega straniero che, in un empito di passione, ha gridato: com'è bello un paese ove i magistrati si riuniscono non solo per discutere i problemi di categoria, ma anche per esaminare i problemi dello Stato e della libertà!

E diciamo noi: com'è bella una magistratura che suscita tali sentimenti, guadagnandosi perciò stesso un grande merito storico! E non saremmo degni di questa magistratura, onorevoli colleghi, se non ne sapessimo cogliere la volontà riformatrice e se non le assicurassimo l'ordinamento che la volontà sovrana del popolo italiano le ha assicurato.

Certo, il giudice dell'Italia repubblicana del 1965 non può essere che il giudice che ha voluto e vuole la Costituzione del paese con i suoi attributi di indipendenza e di libertà, svincolato da ogni soggezione visibile o invisibile, diretta o indiretta da poteri interni o esterni.

D'accordo con il Maranini: abbiamo bisogno di giudici difesi contro il disagio economico, contro se stessi, contro i superiori, contro il potere politico, contro i potentati feudali, contro le sollecitazioni della carriera.

Contro i superiori! È di queste ore un fatto che non può non essere definito scandaloso, avvenuto alla procura generale della corte di appello di Roma, dove il titolare dell'alto ufficio, il procuratore Giannantonio, ha destituito il sostituto Donato Di Migliardo dalle funzioni di pubblico ministero nel prossimo processo di appello contro il professor Ippolito, perché il Di Migliardo, dopo sei mesi di studio dell'incartamento processuale,

era pervenuto nella sua libera e coscienziosa valutazione a conclusioni alquanto diverse da quelle di Giannantonio. La notizia è sembrata incredibile tanto essa è in contrasto con le garanzie di libertà e di indipendenza che ad ogni organo giurisdizionale e giudiziario sono assicurate dalle nostre leggi e dalla nostra Costituzione.

Parole sostanzialmente di dura riprovazione hanno già pronunciato illustri colleghi, giuristi di chiara fama, come Bettiol, Berlinguer, Tesauero. Ci troviamo di fronte a un palese intervento di un « superiore » per tentare di coartare la coscienza di un suo collega che si accingeva ad assolvere la funzione di accusatore in un processo.

Ora, il pubblico ministero è organo giurisdizionale. In generale è così, si sostiene. Se ne sono occupati ampiamente quest'anno i procuratori generali nei loro discorsi di inaugurazione dell'anno giudiziario, sostenendo appunto con dovizia di argomentazioni giuridico-costituzionali tale tesi, con la quale noi concordiamo.

E di intuitiva evidenza — ha detto per esempio il procuratore generale di Palermo, Garofalo — che la genuinità del risultato della funzione dell'organo giudicante è addirittura condizionata dal libero e sincero esercizio della funzione di quello requirente.

Ecco perché nella Costituzione è sostanzialmente detto che a tutti gli organi giurisdizionali è garantita ogni libertà nell'esercizio della loro funzione. E questa libertà che Giannantonio ha calpestato, perché essa non va certamente riferita solo ai rapporti esterni all'organo giudiziario ma anche interni.

Che cosa ne pensa il Governo? Vi è una atmosfera da fuggire nella giustizia italiana, che la stessa magistratura — è stato scritto — rifiuta e contro la quale è insorta in una nobile, misurata e coraggiosa ribellione collettiva e singola. Questa atmosfera avanza, si crea fin dal primo passo che il futuro giudice fa sulla via della magistratura. Vi è una bella pagina di un magistrato, il Ghirrotti, il quale tra l'altro ha scritto che l'assunzione di un giudice non è molto differente dall'assunzione di un carabiniere.

Il tema della libertà e della indipendenza della magistratura è ricco di apporti elaborativi. Su questa linea sono attestate oggi, nel Parlamento e fuori, tutte le forze democratiche. Del resto esso è la trincea su cui da un secolo a questa parte troviamo uomini come Zanardelli, Luzzatti, Mortara, Einaudi, Calamandrei. Quando essi sono insorti contro l'istituto, per esempio, della promo-

zione, quando hanno denunciato nel carrierismo i mali più pericolosi per la libertà e per l'indipendenza del giudice, essi hanno combattuto, da titani del pensiero giuridico quali sono stati, una delle più belle battaglie per una giustizia libera e moderna.

Questa battaglia si combatte ancora oggi in Italia, ma è arricchita di nuove schiere e di nuovi strumenti; e ora si combatte all'insegna della Costituzione repubblicana. Dove sono le resistenze?

Sono in coloro che hanno proclamato tanto solennemente che se qualcuno si fa complice di delinquenti mafiosi in reati contro la vita e il patrimonio, va considerato, se frate cappuccino e, non, se laico come se avesse agito in stato di necessità; sono in coloro che hanno proclamato tanto solennemente che un uomo deve continuare ad spiare l'ergastolo anche se è stato riconosciuto innocente; sono in coloro che mandano a spasso i mafiosi imputati e condannati per l'assassinio di sindacalisti perché la mafia, a loro dire, è argomento da conferenza; sono in coloro che proclamano la liceità della serrata e la illiceità dello sciopero di alcune categorie di cittadini; sono in coloro che applicano l'amnistia ai collaborazionisti, escludendo dallo stesso provvedimento i partigiani, il sangue dei quali ha fecondato il seme dell'Italia democratica e repubblicana; sono in coloro che resistono ad aprire le porte dell'istruttoria alla difesa; sono in coloro che giudicano fuori e contro la stessa coscienza giuridica del paese, che da tali sentenze trae motivo di perplessità, di preoccupazione, di allarme, di sfiducia ed anche alle volte — perché no? — di sdegno.

È da lì che viene una larga corrente di sfiducia dei cittadini nella giustizia, che ne alimenta la crisi; crisi che si esprime in questa profonda contraddizione tra la direzione in cui cammina il paese e quella in cui cammina la magistratura fuori della vita e della nuova storia del popolo italiano.

A che cosa è dovuto ciò? Forse alla sola responsabilità di questi alti magistrati che non vogliono, che non sanno intendere la realtà che li circonda, o vi è invece un sistema di cui sono involontari prigionieri?

È il sistema che li ha afferrati ed impigliati nei suoi arretrati ingranaggi e li porta alle aberrazioni di un giuoco astratto di concetti giuridici che, esaltando la forma, uccide la sostanza della giustizia. Indubbiamente è qui che bisogna colpire per far sì che la giustizia possa camminare coi tempi.

È questo sistema che bisogna abbattere, cogliendo l'esigenza imperiosa espressa dall'attuale coscienza giuridica del popolo italiano.

Del resto questo non è problema di oggi. Dalla stessa Cassazione si sono levate voci altissime a denunciare la necessità della riforma anche nei tempi tristi per la democrazia italiana. Il 5 gennaio 1927, inaugurando l'anno giudiziario, l'allora procuratore generale Giovanni Appiani denunciava la fallacia del metodo di indagine giuridica della Cassazione affermando: « È poco rispondente ai fini della giustizia sostanziale la condizione di chi debba giudicare di un fenomeno della vita fuori del mondo reale, fuori della vita e con la sola guida della logica concettuale che in siffatta materia è sempre insufficiente e bene spesso fallace. Il magistrato di Cassazione — continuava — che il nostro ordinamento ha estraniato dal mondo reale, riducendolo ad espressione astratta, ad un articolo di legge scritto su un brano di cartapeccora, si trova a disagio nel sindacare una sentenza di merito, e non è in grado di saggiarne l'intrinseca giustizia ».

Diceva ancora quel procuratore generale (le sue parole sono ancora oggi, dopo quasi quarant'anni, così vive ed attuali!): « Il giudice di Cassazione rimane ai margini esteriori della giustizia e considera il diritto come statico, mentre il diritto è vita e come tale è continuo movimento, continua evoluzione, evoluzione creatrice ». E l'Appiani lanciava un appello per « rimodernare il vecchio metodo tradizionalista dell'indagine giuridica, tutto esteriore e meccanico, ancora oggi seguito ».

Ancora oggi seguito: si era nel 1927; ancora oggi seguito, diciamo noi che siamo nel 1965. E la giurisprudenza filata con questo metodo dalla magistratura di legittimità, deve essere seguita dalla magistratura di merito, volente o nolente.

Si dice che non è vero, che non vi è l'obbligo giuridico, che non vi è l'obbligo morale, da parte dei giudici di merito, di seguire la giurisprudenza della Cassazione; ma tutti sappiamo che di fatto non è così, perché i famosi titoli che devono essere approntati dal giudice per essere promosso passano al vaglio dei consiglieri di Cassazione, e se nei titoli non sono consacrati i principi giurisprudenziali conclamati dalla Corte Suprema (alle volte dagli stessi esaminatori), certo la via della promozione diventa difficile. Quindi il giudice ha dovuto vivere il doppio affanno della ricerca dei titoli e dell'adeguamento, dell'allineamento ad orientamenti giurispru-

denziali che non sono scaturiti dalla sua coscienza, dalla sua mente.

Ecco un motivo di appiattimento, di rinuncia alla ricerca, all'indagine, alla elaborazione, alla creazione, perché dove vi è conformismo non vi è, non vi può essere progresso scientifico; ogni spinta ideale a progredire viene meno, la ricerca si riduce ad una operazione di rinvenimento di questa o quella massima. Che cosa è un giudice preoccupato di fare carriera, di ben comparire dinanzi ai superiori, di inseguire continuamente il miraggio della promozione? È un burocrate, un funzionario, che non fa, perché non può farlo, il suo mestiere. Il mestiere del giudice è quello di fare il giudice, di giudicare cioè bene, giustamente, equamente, senza altra preoccupazione se non quella di rendere giustizia, penetrando nell'intimo dell'uomo che gli sta dinanzi, guardandolo con intuito immediato. Nel giudicare, il giudice si domandi pure che cosa ha detto la dottrina e come ha deciso in quel caso la giurisprudenza, non si ricordi soprattutto che « dottrina e giurisprudenza sono punti di vista presi sul passato, mentre è del presente che bisogna giudicare, ossia di una situazione che non si è ancora prodotta e che non si riprodurrà mai più ».

Ecco, noi siamo per quel giudice garibaldino che ricordava nel suo discorso il procuratore generale Appiani. Mi permetterò di leggere alcuni passi di quell'intervento. Diceva l'Appiani, ricordando un suo antico collega garibaldino:

« Aveva guadagnato i galloni da caporale in una azione in cui era rimasto ferito. Entrato in magistratura già avanti negli anni, vi aveva portato la sua foga battagliera e la sua anima assetata di giustizia e di amore per l'umanità. Poco versato nelle lettere e di una cultura giuridica assai modesta, suppliva con un gran buon senso e con la forza dell'intuizione. Le sue sentenze erano talvolta infiorate da concetti e frasi di pretta marca garibaldina che facevano sussultare sulla poltrona il nostro presidente, ma erano in compenso piane e chiare, e nella loro rude semplicità di una grande forza persuasiva. E poiché talvolta la soluzione che il collega proponeva non mi sembrava conforme al mio punto di vista estetico-sistematico, gli muovevo contro sottili obiezioni, argomentazioni logiche, citazioni dottrinali e giurisprudenziali.

« Orbene, quando io, lasciando da parte le idee accattate e rientrando in me stesso, riesaminavo la questione con intuito imme-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1965

diato, il più delle volte dovevo riconoscere che il caporale di Garibaldi aveva ragione, non solo dal punto di vista della giustizia sostanziale, ma anche secondo il diritto positivo ». E proseguiva l'Appiani: « Ecco i giudici che il popolo predilige, perché la giustizia che essi rendono è veramente umana e sanno farla sentire ed accettare. Perché la giustizia è fatta per il popolo e non per una esigua schiera di intellettuali. Perché giustizia è amore, e l'amministrarla è più opera di coscienza che di scienza ».

Allora bisogna liberare il giudice dagli incubi delle promozioni, sottrarlo ai lacci della carriera che lo impastoiano, sollevarlo dal peso della preparazione della bella sentenza per vincolarlo alla sentenza giusta.

Questo vuole la società italiana dai suoi giudici, questa è l'esigenza che noi stessi sentiamo e che è sottolineata dagli stessi magistrati che dicono sconsolatamente: noi non emettiamo sentenze; prepariamo titoli che documentino la nostra bravura, la nostra attitudine a volteggiare nel cielo della scienza giuridica. Guai a farci commuovere dai fatti e dagli uomini! Il titolo ideale per far carriera non è la sentenza giusta: è la sentenza bella.

Prima di addentrarci allora nei meandri dei guai della giustizia italiana, domandiamoci se essa dispone oggi in Italia di giudici che obiettivamente possano assolvere alla loro funzione senza timori e speranze di carriera, in una parola di giudici integralmente liberi come la Costituzione impone. Non si può dire. Il sistema in cui finora sono stati incastrati, li stritola, li ossessiona, li uccide. Davvero, fuori metafora, si può dire che di promozione, di carriera si vive e si muore nella magistratura italiana, la quale oggi combatte a viso aperto la nobile battaglia della sua indipendenza per diventare la magistratura che gli italiani vogliono, che sentono vicina al loro spirito giuridico nazionale.

Il Governo e la sua maggioranza di centro-sinistra non assecondano questa battaglia che è in ultima analisi una battaglia di adeguamento costituzionale delle norme che regolano l'organizzazione della giustizia. Niente promozioni, niente carriera: solo progressione nelle funzioni, è conclamato nella Costituzione agli articoli 101 e 107. Dice l'articolo 101 della Costituzione: « La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge ». Articolo 107: « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ».

Tutto ciò importa la demolizione dell'ordinamento giudiziario vigente e la istituzione

di un nuovo ordinamento giudiziario che si ispiri ai precetti della Costituzione che, pur essendo in vigore da 17 anni, non ha trovato ancora, per questa parte, applicazione.

Nelle legislature della Repubblica ci si è occupati solo tre volte dei magistrati: nel 1951 con la legge Piccioni che sostituì i gradi con le categorie, sganciando il trattamento economico dei magistrati da quello degli altri impiegati dello Stato; nel 1958 con l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura che ha lasciato intatto il sistema di organizzazione gerarchica piramidale dei magistrati; nel 1963 con la legge Bosco che ha sollevato una tempesta di critiche. Queste leggi sono passate ai margini della strada che porta all'adeguamento costituzionale ed i problemi della magistratura come problemi fondamentali della giustizia nel nostro paese sono rimasti e naturalmente si sono aggravati.

Ora un coro unanime ed imperioso di voci reclama riforme di carattere strutturale. Il Governo resiste e la sua maggioranza è divisa e tentennante. Intanto nel Parlamento sono presentate ed avanzano le proposte di legge Breganze, Bozzi e Martuscelli. Le proposte Bozzi e Martuscelli aprono la strada alla riforma e fanno giustizia delle promozioni, della carriera, puntano alla unificazione della magistratura di merito. Una rivoluzione! Ma è una rivoluzione che non viene esclusa nemmeno dall'attuale procuratore generale della Cassazione, Poggi, che ne ha esplicitamente parlato inaugurando l'anno giudiziario il 9 gennaio.

La proposta Breganze n. 1 era meno riformatrice della Bozzi e della Martuscelli; però anche la sua prora era indirizzata su questa rotta.

La Commissione giustizia della Camera aveva trovato una maggioranza abbastanza larga per attuare la riforma parziale dell'ordinamento giudiziario prevista dalle suddette proposte di legge. Il Governo ha cercato in un primo momento di menare il can per l'aia, dando l'avvio ad una serie di manovre dilatorie e quando si è accorto che l'azione ritardatrice non poteva avere ingresso nel Parlamento perché la maggioranza riformatrice era salda e decisa, ha fatto intervenire i numi tutelari di questo centro-sinistra bianco-rosa, gli onorevoli Moro e Nenni, che hanno fatto traboccare il vaso del « moderatume » concordando una lavata di faccia che sostanzialmente lascia le cose come prima, rompendo inevitabilmente la maggioranza rinnovatrice della Commissione giustizia della Camera.

Non mi soffermo oltre su questa vicenda perché la relazione di minoranza dell'onorevole Guidi, così puntuale ed elaborata, è abbastanza chiara a tal proposito.

Debbo però esprimere la mia meraviglia nel constatare che l'Associazione nazionale magistrati, cui va dato atto di condurre una lotta decisa, coraggiosa, nobile per l'attuazione della Costituzione nei punti che riguardano l'ordinamento giudiziario e che aveva mostrato di essere intenzionata a non molare sulla unificazione dei ruoli di merito, a bandire ogni istituto e concetto che ancora oggi nella legislazione italiana nei riguardi dei magistrati potesse anche lontanamente richiamare la carriera, ad un tratto cede. Cede ed accetta la « Breganze sporca », come la chiama il relatore di minoranza onorevole Guidi, del gruppo comunista e come l'avevano chiamata alcuni commissari socialisti.

L'Associazione nazionale dei magistrati accetta la Breganze-Reale, meglio la Reale-Breganze, dal nome dell'attuale ministro della giustizia. Perché? Perché quella associazione giudica la Reale-Breganze un passo avanti e si è lasciata sopraffare per un momento da considerazioni di categoria, corporative. Ma è veramente un passo avanti verso la riforma che tutti auspichiamo? No, è un passo falso, perché dà l'impressione di andare avanti e ci fa stare fermi. Non è bandita la carriera; non è bandita la valutazione per titoli; non è bandita la soggezione alla Cassazione per progredire nelle funzioni. Che senso ha questa legge senza una contemporanea riforma dei consigli giudiziari e della stessa composizione del Consiglio superiore della magistratura?

Per avere la nostra benevolenza la proposta Reale-Breganze abbisogna di notevoli modifiche. Oggi possiamo dire, con termine conciliare, *placet iuxta modum*. Del resto essa lascia insoddisfatto lo stesso relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, il quale ha steso una relazione importante, elaborata, ricca di riferimenti storici, pervadendola di uno spirito rinnovatore appassionato. Da ogni pagina della sua relazione, onorevole Valiante, traspare un'irrefrenabile ansia di rinnovamento. Le dobbiamo dare atto che ella non si è tradito, è rimasto coerente con la sua linea, quella della prima relazione, quando è stato relatore di una ben più vasta maggioranza che non aveva subito la limatura « nennomorotea ». Siché questa è una relazione di opposizione alla proposta di legge Reale-Breganze sulla promozione dei magistrati di appello. Tutta la parte generale della sua

relazione noi la condividiamo pienamente. Le ha già detto il collega Guidi che parliamo qui lo stesso linguaggio, ma che vi è una oggettiva contraddizione tra le posizioni ideali e le conclusioni pratiche cui una parte della maggioranza parlamentare è pervenuta.

Ebbene, arrivati alle conclusioni pratiche, l'onorevole Valiante non vuole mettere il piede in fallo e dice a noi: approvatela ma prima modificatela per quel che riguarda la norma concernente l'attività da valutarsi e i criteri della nuova valutazione; per quel che riguarda la decorrenza della nomina, la durata del precedente servizio giudiziario, la destinazione del magistrato di appello, l'attribuzione delle funzioni direttive, la rinuncia alla nomina, ed infine gli scrutini e le revisioni in corso!

Il relatore per la maggioranza propone ben otto modifiche alla proposta di legge che stiamo esaminando, alcune di sostanza, importanti, altre meno, e poi magari ne raccomanda l'approvazione. Ora, questa davvero è una relazione di... estrema unzione, onorevole Valiante, che sta a dimostrare come le nostre riserve, le nostre perplessità sono serie, fondate e mirano soprattutto ad andare avanti e non a fermarsi sulla strada della riforma dell'ordinamento giudiziario italiano secondo la Costituzione.

Dice l'onorevole Valiante amaramente: « Le proposte originarie avevano fatto sperare in una migliore sistemazione dell'istituto ». Non lasciamoci prendere dallo sconforto. Ecco, noi siamo qui per portare avanti, con lei e con tutti i gruppi che alla Commissione giustizia della Camera si trovarono già d'accordo, questa migliore sistemazione dell'istituto. Nulla è perduto. Introduciamo nella proposta Reale-Breganze i principi innovatori voluti dalla Costituzione, sollecitata dai magistrati italiani, concordati dalla maggioranza di sinistra nella Commissione giustizia della Camera e daremo al paese un primo provvedimento utile per una libera, democratica, indipendente e moderna magistratura. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martuscelli, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

afferma la necessità della sollecitata riforma della composizione dei consigli giudiziari presso le corti di appello, nel senso che di essi divengano componenti anche magistrati di tribunale ».

Ha facoltà di parlare.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1965

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viene sempre più largamente sentita e manifestata nei convegni e nei congressi qualificati, negli ambienti interessati, l'esigenza di profonde, radicali ed anche organiche riforme dell'ordinamento giudiziario soprattutto sui seguenti punti fondamentali: il reclutamento dei magistrati che non soddisfa più, quanto meno sotto l'aspetto quantitativo, le esigenze dell'amministrazione della giustizia, a parte i dissensi che possono esservi sull'ammissione in magistratura; il numero dei giudici di primo grado; la competenza e le attribuzioni; la cosiddetta carriera dei magistrati, che attraverso selezioni varie li fa progredire dalla base verso il vertice della piramide e fa conseguire loro dei gradi, laddove la Costituzione della Repubblica vuole i magistrati distinti per funzioni e non per gradi; l'indipendenza dei magistrati menomata proprio dalla carriera e dagli attuali sistemi di selezione; l'indipendenza dell'ordine giudiziario nel suo complesso anche sotto l'aspetto della necessità di sottrarre le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura al controllo di organi diversi, quali il Consiglio di Stato e la stessa Corte di cassazione; la necessità di assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura e di adeguarne la composizione al precetto costituzionale ed alla esigenza di rappresentatività del Consiglio stesso.

Il discorso diviene anzi ancora più vasto e profondo ed investe tutti i giudici dello Stato perché siano soppressi quelli speciali — secondo quanto dispone la Costituzione della Repubblica — perché quei giudici speciali previsti espressamente dalla Carta fondamentale (Consiglio di Stato, Corte dei conti, tribunale militare) assicurino l'indipendenza dei propri membri rispetto alla provenienza, ai modi di nomina, alla carriera, alle funzioni ed agli incarichi.

Il dibattito diventa più ampio e profondo perché tutti i giudici attualmente esistenti rientrino nell'ambito di una giurisdizione unica o quanto meno sotto un supremo controllo di legittimità di un solo organo, al vertice dei vari organi giurisdizionali; e perché gli organi giurisdizionali non siano del tutto sottratti ed avulsi dall'organizzazione dello Stato e dai legami con i poteri elettivi di quest'ultimo.

Con questa visione organica, quanto meno intesa come obiettivo finale da raggiungere per gradi, bisognerà procedere alle riforme necessarie, da affrontare con coraggio, con prudenza e con senso di responsabilità. Non

bisogna volere a tutti i costi fare delle riforme, ma non bisogna volere a tutti i costi resistere alle riforme necessarie.

La proposta concordata alla Commissione giustizia della Camera investe una parte limitata, circoscritta di quanto ho citato: quella che si riferisce alla carriera dei magistrati. Essa poggia su tre punti fondamentali che formano oggetto di discussione tra i pochi parlamentari presenti questa mattina in aula, i quali imporranno una chiarificazione che naturalmente andrà oltre i presenti.

La proposta cosiddetta Breganze, approvata dalla IV Commissione della Camera, prevede tra l'altro che i magistrati di tribunale, ai fini della nomina a magistrati della corte d'appello, siano soggetti ad una valutazione dei consigli giudiziari, che investe la capacità e l'attività svolta dal magistrato. In un punto successivo si parla di rapporto informativo dei capi dell'ufficio cui i magistrati sono addetti e più avanti ancora si parla (articolo 3) della necessità di valutare la laboriosità del magistrato nonché la capacità e la diligenza dimostrate nell'espletamento delle funzioni.

Quindi primo punto: non più scrutini, ma questa valutazione del consiglio giudiziario che forma il presupposto del provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

Secondo effetto della proposta approvata dalla Commissione, sulla cui utilità siamo tutti d'accordo, è la possibilità che i magistrati promossi vengano utilizzati nelle funzioni cosiddette inferiori per fronteggiare un pericolo che stava diventando una realtà, dato che le promozioni avevano l'effetto di sguarnire i ranghi dei giudici con funzioni cosiddette inferiori, compresi i tribunali, e di affollare invece eccessivamente le corti d'appello.

Un terzo punto che forma oggetto di contrasti è costituito dall'articolo 10, il quale prevede, in sede di disposizioni transitorie, il concorso per esami per la promozione a magistrato di appello, per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge e per 10 posti ogni anno.

Rispetto a questa proposta si trovavano dinanzi alla Commissione giustizia, e hanno formato oggetto di discussione, una proposta firmata, oltre che dal sottoscritto, dagli onorevoli Reggiani, Berlinguer e Fortuna ed una proposta dell'onorevole Bozzi che era stata già presentata nella precedente legislatura.

La nostra proposta, e con essa quella dell'onorevole Bozzi, era diversa dalla proposta dell'onorevole Breganze. Mentre quest'ultima non elimina del tutto lo sbarramento tra ma-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1965

gistrati di tribunale e magistrati di appello, la nostra sopprimeva gli scrutini e i concorsi per esami o per titoli e non stabiliva tra i giudici alcuna differenza. « Magistrato di merito » era un'unica qualifica, che abbracciava sia i magistrati di tribunale sia quelli di corte d'appello. Quindi nessuna selezione, nessuna prova era necessaria per progredire da una qualifica ad un'altra, ma soltanto l'anzianità: dopo un certo numero di anni i magistrati di tribunale avrebbero ricevuto la retribuzione attribuita attualmente ai magistrati di corte d'appello e avrebbero potuto essere investiti delle funzioni di questi ultimi. Indubbiamente questa proposta risolveva alla base tutti i problemi, anche quello dello sguarnimento delle funzioni cosiddette inferiori e risolveva anche il problema del tipo di selezione.

Alla proposta Breganze, approvata poi dalla Commissione giustizia, noi abbiamo mosso alcune obiezioni; però abbiamo poi finito per rinunciare alla nostra proposta per sostenere quella approvata dalla Commissione. Questo comportamento ha determinato prima la reazione del relatore di minoranza, onorevole Guidi, e questa mattina l'intervento dell'onorevole Pellegrino. Quindi la mia esposizione, più che ripetere ciò che è già stato detto brillantemente dal relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, dallo stesso onorevole Pellegrino e dall'onorevole Guidi, ai cui concetti tecnici ci associamo in larga parte, vale principalmente a chiarire, anche sul piano politico che cosa è successo, come mai si è verificato quello che a stare alle dichiarazioni dell'onorevole Guidi e dell'onorevole Pellegrino sarebbe addirittura inconcepibile: cioè che avendo noi una solida maggioranza per approvare un progetto molto avanzato che trasformasse alla base la magistratura, ci si sia invece limitati ad avanzare qualche proposta che non provoca alcun progresso e che è quindi una manifestazione di immobilismo.

È questa esagerazione, questo estremismo che veramente rende, come al solito, difficile il discorso. A me sembra che questa posizione sia sconfessata anche dall'atteggiamento, che ha influito sulla nostra decisione, della parte più avanzata e combattiva della magistratura italiana, alla quale rendono omaggio il relatore di minoranza e l'onorevole Pellegrino, cioè l'Associazione nazionale dei magistrati. Ora, sarebbe veramente inconcepibile che sia noi, che rappresentiamo un certo schieramento della maggioranza, sia la parte più avanzata della magistratura, si abbia rinunciato ad un certo momento a tutto e finito

per non fare niente. Mi permetterò quindi di soffermarmi brevemente sui difetti e sulla portata positiva della proposta di legge Breganze, per spiegare quello che in effetti a me sembra già abbastanza chiaro.

La proposta di legge Breganze approvata dalla Commissione ci lasciava perplessi per il tipo di valutazione devoluto al consiglio giudiziario: cioè temevamo che potesse rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta; in altre parole, che si potessero valutare quei famosi titoli giudiziari costituiti dalle sentenze e simili, contro i quali in effetti ci siamo tutti concordemente schierati, riconoscendo che essi distraggono il magistrato dalle sue funzioni e non costituiscono elemento idoneo di qualificazione. Quindi non sappiamo ancora come avverrà questa valutazione, quali saranno gli elementi che verranno presi in considerazione; con l'aggravante che, siccome le valutazioni avvengono nell'ambito dei singoli distretti di corte di appello, cioè sono fatti dai singoli consigli giudiziari, si potrebbe dare il caso di una disparità di trattamento per casi consimili, ove un consiglio giudiziario procedesse con indulgenza ed un altro, invece, con eccessivo rigore. Questo potrebbe addirittura spingere alcuni magistrati a farsi assegnare a sedi comprese in un distretto di corte di appello il cui consiglio giudiziario fosse notoriamente largo di vedute.

La proposta di legge Breganze approvata dalla Commissione mantiene il concorso per esami, nelle disposizioni transitorie. Noi siamo contrari al concorso per esami, perché esso premia in sostanza i magistrati che riescono a farsi assegnare ad uffici dove il lavoro non è molto pesante. Vi è quindi questa ingiustizia iniziale: che possono presentarsi al concorso per esami con una adeguata preparazione proprio quei magistrati sui quali non ricade un peso eccessivo del lavoro giudiziario, a discapito ovviamente dei magistrati che hanno sulle proprie spalle, come accade nei tribunali di Roma e di Napoli ed anche in altri, una mole enorme, quasi insostenibile, di lavoro giudiziario. Evidentemente questi ultimi non possono affrontare un concorso per esami, mentre, ripeto, magistrati assegnati ad altri uffici o anche ad uffici ministeriali hanno la possibilità di prepararsi adeguatamente. Vi è, quindi, questo inconveniente iniziale.

Inoltre la necessità di prepararsi agli esami turba indubbiamente il lavoro giudiziario, distrae l'attenzione, la cura, lo studio del magistrato dal lavoro normale, che è quello di rendere giustizia. Il concorso per esami non

seleziona i migliori. Che cosa si può valutare, infatti, in un esame? Si può valutare la dottrina del magistrato, la sua cultura, la sua capacità tecnica: non si possono valutare le sue qualità morali e psichiche indispensabili per la funzione giudicante, quali l'equilibrio, la fermezza di carattere, l'obiettività, l'imparzialità, la resistenza alle suggestioni, una particolare salute psichica, la non influenzabilità emotiva, non disgiunta da una umanità intensa (cito alcune considerazioni fatte al congresso dei magistrati).

In sostanza gli esami valutano il tecnico, la dottrina; ma noi sappiamo che vi sono altri importanti elementi, come per esempio lo spirito di libertà del magistrato, che gli esami non possono valutare. E lo spirito di libertà è più importante della cultura e della dottrina: possiamo anzi dire che un magistrato il quale possieda una enorme quantità di cognizioni giuridiche se non ha la libertà non è un magistrato, mentre al contrario un magistrato, anche senza cognizioni giuridiche, quando abbia spirito di libertà è sempre un giudice. Noi ricordiamo infatti che negli ordinamenti primitivi i giudici senza alcuna cognizione giuridica emanavano sentenze giuste, sentenze sagge che erano accettate con soddisfazione da coloro che chiedevano giustizia. Abbiamo purtroppo visto in ordinamenti recenti, in avvenimenti drammatici, giudici forniti di tutta la cultura e di tutto lo scibile giuridico, i quali mancavano della indipendenza e della libertà, e le loro sentenze erano degli assassini e non degli atti giudiziari.

Gli esami creano una situazione di disagio. Molte volte i magistrati vengono quasi distinti in due categorie, magistrato di prima scelta e magistrato di seconda scelta. Secondo la proposta Breganze, per la norma transitoria, venti magistrati si distingueranno dagli altri. Noi — ripeto — riteniamo che non sia questo ciò di cui la giustizia italiana ha bisogno, mentre si deve constatare un distacco fra gli organi giudicanti dello Stato e la popolazione che chiede giustizia. Come non ha bisogno di poche sentenze dottissime, così non ha bisogno di dieci o di venti magistrati di capacità (non sappiamo in quale campo) eccezionali e di cinquemila magistrati in posizione quasi di inferiorità, di seconda categoria, di seconda scelta rispetto a questi magistrati eccelsi, che sono delle aquile sul piano dottrinario e sul piano scientifico. Noi riteniamo, al contrario, che le esigenze siano di sentenze tutte egualmente buone, di magistrati tutti ugualmente idonei, capaci, liberi e indipendenti.

Perché allora abbiamo accettato la proposta di legge Breganze? Noi riteniamo, diver-

samente da quanto afferma il relatore di minoranza e da quanto ha affermato l'onorevole Pellegrino, che essa segni un passo in avanti sulla strada della riforma dell'ordinamento giudiziario secondo la nostra concezione.

Vi è l'esigenza di raggiungere un risultato rispetto al pericolo di non raggiungerne alcuno; l'esigenza di una più rapida soluzione, tenuto anche conto del parere favorevole della Commissione bilancio, che non sussisteva per le nostre proposte di legge. La valutazione dei magistrati non avviene più in base ai titoli giudiziari, che distraggono i magistrati dalle loro funzioni, dal loro lavoro e non sono veramente idonei a determinare la differenza tra un magistrato e un altro; ma avviene secondo un criterio globale e complessivo. Vi è il vantaggio al quale avevo accennato prima, cioè la possibilità di utilizzare i magistrati promossi ancora nelle funzioni inferiori, per fronteggiare il pericolo cui avevo fatto cenno. E vi è anche un altro vantaggio, del quale i colleghi non si sono stranamente occupati: cioè che il giudizio sui magistrati, ai fini di questa che è pur sempre una promozione, non viene demandato alle commissioni di scrutinio, cioè alla Corte di cassazione, ma viene demandato ad organi eletti dagli stessi magistrati.

In ordine alle critiche, alle quali risponderò adesso, rileggendo dei brani di documenti della stessa associazione dei magistrati, debbo osservare che i dati da me esposti sono contestati dall'onorevole Guidi, il quale pone in risalto i difetti fondamentali della proposta della IV Commissione, dopo aver polemizzato con il centro-sinistra e perfino con l'onorevole Nenni il quale — possiamo veramente rassicurarlo — non ha alcuna responsabilità a proposito della proposta di legge Breganze. Addirittura, questa proposta è stata chiamata « nenno-morotea ». Questo può dipendere da un difetto di informazione. Ripeto, non credo che l'onorevole Nenni (ammesso che vi siano degli impegni di alti esponenti politici) abbia avuto questi contatti, queste colpe di cui parla l'onorevole Guidi.

Dunque, l'onorevole Guidi contesta che questa proposta della Commissione strappata dal Governo sia il bene. Il dissenso è qualitativo, non quantitativo. Questa proposta — dice l'onorevole Guidi — non determina l'avvio al superamento della carriera, ma è la conferma della carriera; egli critica le debolezze ispirate da interessi di tipo corporativo espresse nel momento decisivo dalla Associazione nazionale dei magistrati, si scandalizza perché vengano valutate la diligenza e la preparazione dimostrate nell'espletamento delle

funzioni, attacca, quindi, legittimamente il concorso per esami. Soltanto con questa differenza fra la nostra posizione e la sua: che il concorso per esami è una norma transitoria. Quindi questa proposta non mira a mantenere il concorso per esami ma, al contrario, ad eliminarlo, a sopprimerlo. Viene mantenuto per due anni; come nelle transazioni necessarie in tutti gli atti politici e negli accordi legislativi, ovviamente si parte da posizioni diverse e ci si ferma ad un certo punto.

Dire che nelle norme transitorie è previsto il concorso per esami — mantenuto solamente per due anni, cioè fino a quando non entrerà in vigore l'ordinamento giudiziario e comunque non oltre due anni — dire che si vuole riammettere nella legge e prevedere nelle nuove leggi di riforma dell'ordinamento giudiziario il concorso per esami, significa indubbiamente dire cose inesatte e comunque contrarie al nostro proposito, che è quello di eliminare il concorso per esami.

Ripeto, la relazione di minoranza dell'onorevole Guidi, così come l'intervento dell'onorevole Pellegrino, sono pregevoli sotto l'aspetto tecnico, ma mancano dell'elemento fondamentale che è indispensabile per qualsiasi colloquio e per qualsiasi giudizio valutativo obiettivo: mancano cioè di imparzialità. Sono relazioni fatte per partito preso, per attaccare certe forze politiche, certi uomini, certi orientamenti (non certe concezioni, perché esse molte volte appaiono press'a poco le stesse). Quando in una relazione o in un discorso non si dice: c'è questo elemento che è positivo e ci sono questi altri cinquanta elementi che sono negativi; ma si dice invece: è tutto negativo, è tutto zero, non si è fatto nulla, allora effettivamente il colloquio riesce molto difficile.

Vorrei rispondere, come dicevo, con le parole maturate ed elaborate in una relazione presentata dall'Associazione nazionale magistrati, che veramente ha influito anche sulla nostra decisione di rinunciare alla nostra proposta di legge per appoggiare quella dell'onorevole Breganze.

GUIDI, *Relatore di minoranza*. È la prima proposta di legge dell'onorevole Breganze?

MARTUSCELLI. Sono pressappoco la stessa cosa. Se ne convincerà dai punti che tratterò.

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Non si può barare fino a questo punto.

MARTUSCELLI. Mi pare che il barare sia più nella parte di chi sostiene una tesi per partito preso. Vedremo da ciò che dice l'Asso-

ciazione dei magistrati se questa difende o no anche la seconda proposta.

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Se è quella, la votiamo. Ripresentate la prima proposta Breganze.

MARTUSCELLI. Sostengo la proposta Breganze in quanto essa, anche se non accoglie compiutamente le nostre istanze, si presenta suscettibile di rapida attuazione (quindi, prima considerazione: la rapidità e la possibilità di arrivare ad una conclusione) e idonea a soddisfare le esigenze urgenti e immediate di ordine organizzativo e pratico che attualmente incidono sul buon funzionamento della giustizia. Tale proposta, infatti, pur non prevedendo l'unificazione delle funzioni di merito, abolisce gli attuali sistemi di valutazione e afferma il principio della promozione per merito assoluto, attenuando il concetto di carriera.

Che stabilisca il merito assoluto è ovviamente una caratteristica sia della prima sia della seconda proposta. Certo, la seconda non mi pare si possa dire che sia comparativa. Essa a tal fine, scinde il naturale sviluppo della progressione delle funzioni dalla soggezione alle esigenze dell'organico e consente ai magistrati di appello lo svolgimento promiscuo di funzioni di prima o di seconda istanza; in attuazione del principio costituzionale della distinzione dei magistrati soltanto per funzioni.

Il sistema suggerito lascia integro nelle sue caratteristiche essenziali l'ordinamento in vigore: le qualifiche di magistrato di appello e di tribunale rimangono infatti distinte e il passaggio dall'una all'altra qualifica conserva la natura di promozione. Quest'ultima, però, essendo svincolata dalla disponibilità dei posti nella funzione sopraordinata, ha luogo non già previo un giudizio di merito comparativo fra i vari aspiranti, ai fini della scelta dei migliori da adibire alla funzione superiore, bensì previo un giudizio di merito assoluto. Ora, poiché il merito assoluto, a differenza del merito comparativo, definisce l'idoneità del magistrato allo svolgimento della funzione superiore, esso si risolve in un giudizio sulle qualità, capacità, attitudini e quant'altro possa qualificare la figura del singolo magistrato, che non è in funzione d'una selezione e quindi condizionato alle esigenze della stessa, bensì in ordine astratto.

In sostanza, la proposta abolisce lo scrutinio con l'attuale duplice qualifica — merito distinto e merito — e modifica la valutazione per la progressione a magistrato di appello, oggi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1965

demandata alle commissioni di scrutinio. Nemmeno questa differenza i colleghi hanno voluto rilevare, cioè che le commissioni di scrutinio significano la Corte di cassazione. E quando l'onorevole Guidi, nella sua relazione, scrive: « Oggi, infatti, il principale strumento di controllo della magistratura, da parte dei gruppi di potere economico e politico dominanti, è costituito dalla Cassazione, sia attraverso il predominio che i suoi membri hanno nel Consiglio superiore, sia attraverso una concezione gerarchico-autoritaria del controllo di legittimità, che si risolve in una interpretazione autentica della legge in antitesi alla Costituzione... », egli dimentica il terzo punto, che è un punto comune, per coloro che trattano la materia e che hanno questa posizione: cioè che la Cassazione ha il controllo della magistratura, non soltanto per la maggioranza nel Consiglio superiore, non soltanto per il controllo di legittimità al vertice dei poteri giudiziari, ma anche per i sistemi di selezione dei magistrati.

Questo terzo punto, che certamente l'onorevole Guidi non ignora, manca nella sua relazione, in quanto questa è preordinata a togliere qualsiasi elemento positivo che possa esservi nella proposta di legge Breganze. Il dato positivo consiste nel sottrarre alla Cassazione il giudizio sui magistrati. Si liberano i magistrati inferiori dalla soggezione alla Cassazione, perché il giudizio è demandato a un organo eletto dagli stessi magistrati.

Un punto sul quale concordo con gli avversari è nella richiesta di modificare la composizione dei consigli giudiziari, dei quali attualmente non fanno parte i magistrati di tribunale. Noi abbiamo presentato una proposta di legge in questo senso. Abbiamo anche presentato un ordine del giorno, affinché sia approvata al più presto la modifica della composizione dei consigli giudiziari. Avevamo anzi proposto che dei consigli giudiziari facessero parte due membri cosiddetti laici (professori universitari o avvocati) dopo un certo numero di anni di professione. Confessiamo di aver incontrato l'opposizione furibonda, non solo di quelli che la fanno quotidianamente alle nostre posizioni, ma anche dagli ambienti forensi. In effetti, le difficoltà pratiche di reperire questi due membri laici sarebbero notevolissime. Noi abbiamo membri laici nel Consiglio superiore della magistratura; ma diverse sono le loro prerogative e la loro posizione. Nei consigli giudiziari non potremmo assicurare queste condizioni. Abbiamo pertanto ritenuto di non insistere sulla presenza dei membri laici. (*Interruzione del deputato Pel-*

legrino). Allora, ella vuole i membri laici? Se è così, posso ritornare sulla mia proposta. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, queste brevi considerazioni costituiscono l'introduzione di un dibattito che sarà ripreso nella prossima settimana. Noi ripetiamo le nostre perplessità riguardo alla proposta di legge Breganze; siamo però favorevoli, insieme con l'enorme maggioranza della magistratura, allo spirito che anima la proposta di legge stessa. A differenza degli oppositori, noi consideriamo la proposta di legge come un passo avanti verso la riforma dell'ordinamento giudiziario, che dovrà affidare la funzione giurisdizionale — questa funzione fondamentale dello Stato, non separata ma collegata armonicamente con le altre funzioni dello Stato per il raggiungimento dei fini comuni di progresso e di civiltà — ad una magistratura non avvelenata dal carrierismo, non lacerata da divisioni e contrasti, ma serena e dignitosa, composta di magistrati liberi ed eguali, strumento insostituibile della dignità, della libertà, dell'eguaglianza dei cittadini. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonaiti. Ne ha facoltà.

BONAITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo premettere che non prevedevo di dover intervenire questa mattina, anche perché, con altri colleghi, avevo auspicato di poter rinviare il dibattito alla settimana prossima, per avere maggior tempo a disposizione per una più adeguata e migliore preparazione. Un doveroso senso di obbedienza ha voluto diversamente; e può darsi, in definitiva, che sia per il meglio, perché questo mio intervento sicuramente finirà con l'averne un pregio, quello di essere estremamente breve. Non mi lascerò infatti prendere la mano, come è accaduto al collega Pellegrino, dal desiderio di evadere dal tema al nostro esame per spaziare nell'immenso campo del funzionamento della giustizia italiana. Questa brevità non vuole però suonare come misconoscimento o sottovalutazione del valore e dell'importanza dell'argomento, che sono invece ben presenti a tutti, in tutta la loro portata e nei loro molteplici aspetti.

Ho desiderato intervenire su un tema estremamente delicato, complesso ed anche contrastato, per illustrare anzitutto quali sono state le ragioni, gli intendimenti che hanno sospinto il collega Breganze ed altri, cui ho il piacere di essere associato, a presentare la proposta di legge che, insieme con

altre, è all'esame dell'Assemblea. Ciò mi pare opportuno perché venga assegnato al provvedimento il suo giusto collocamento e gli venga attribuita la sua giusta ed esatta dimensione.

Questo specialmente a proposito della impostazione esasperatamente polemica che la relazione di minoranza ha ritenuto di dare al provvedimento, se non nella sua veste originaria, nella sua elaborazione e nel suo contenuto finali, ricavandone giudizi e valutazioni non soltanto gratuiti, ma del tutto ingiusti e ingiustificati.

L'iniziativa della proposta di legge è stata suggerita dalla constatazione del notevole ritardo che la riforma dell'ordinamento giudiziario lasciava e lascia ancora prevedere, e dalla constatata necessità di provvedere con solleciti interventi legislativi, di portata quindi del tutto limitata e parziale, a rimuovere taluno degli ostacoli che si frappongono al più spedito funzionamento della giustizia, anche per prevenire certi imminenti pericoli di aggravamento, come quello di un ulteriore spopolamento dei quadri dei giudici di tribunale a seguito della promozione a magistrato di corte di appello, che il completamento degli scrutini in corso faceva prevedere.

L'iniziativa e la proposta non prospettavano, quindi, traguardi ambiziosi, al di là di quelli che emergevano dall'originaria formulazione, che non è stata, almeno per la considerazione dei proponenti, affatto violentata nel corso della elaborazione in sede di Commissione. Per questo mi pare di dover respingere le violente requisitorie che sono a tale riguardo contenute nella relazione di minoranza.

Non vi è stata e non vi è, onorevole Guidi, alcuna frattura tra l'impostazione generale e le soluzioni contenute nell'ultima proposta della Commissione. Abbiamo intenzionalmente voluto mantenere l'iniziativa entro limiti ristretti, proprio per renderla possibile e sollecitamente attuabile; l'abbiamo contenuta entro limiti di cautela, perché una riforma che è parziale deve essere, per sua natura, cauta, proprio per non pregiudicare in alcun modo la riforma generale. È questo un atteggiamento che risponde ed obbedisce a principi di serietà e di responsabilità.

Ma conviene anche dire subito che, pur nella contenutezza dei limiti, la proposta si muove ed opera nel quadro ispiratore della riforma generale; sicuramente, comunque, non vi contrasta.

La contenutezza dei limiti non ci ha impedito di proporre, di affrontare e di risol-

vere uno dei temi, uno dei problemi fondamentali e nevralgici che riguardano la progettata riforma dell'ordinamento giudiziario: quello cioè che riguarda la carriera del magistrato, con tutte le implicazioni e i riferimenti che ne derivano. Si è in effetti pervenuti ad una sostanziale unificazione dei ruoli dei magistrati di corte d'appello, con l'abolizione degli scrutini che ogni anno davvero turbavano la serenità di tanti magistrati e l'efficienza degli uffici cui sono addetti (come scrive il nostro relatore); sono stati aboliti i tanto contestati titoli, causa e fonte di altrettante distorsioni nell'efficienza e nel rendimento pratico dei magistrati; sono stati pressoché aboliti gli esami, pur essi manifestatisi ragione e motivo di tante apprensioni e di tanti sviamenti.

L'ampia, dotta e pregevole relazione dell'onorevole Valiante si è giustamente soffermata a lungo su questo aspetto del problema, ponendone in evidenza la complessità e la delicatezza, rilevabili dallo stesso lungo travaglio storico che ha subito, per concludere che con il provvedimento in esame un lungo passo avanti è stato fatto; ed è un passo che, per sua natura, presenta evidentemente il carattere della irreversibilità. Ne avremo testimonianze concrete constatando il senso di soddisfazione e di sollievo (del resto già espresso) con il quale il provvedimento sarà accolto dalla stessa categoria dei magistrati che vi è interessata; e lo constateremo attraverso un futuro migliore rendimento, che è garantito da una maggiore serenità di animo e tranquillità di spirito, con cui i magistrati potranno attendere all'esercizio della loro nobile e prestigiosa attività.

Abbiamo voluto compiere questo passo e circondare questa coraggiosa innovazione con qualche cautela; quella cioè di accompagnare la progressione di carriera, per effetto della sola anzianità, con una valutazione preventiva e positiva sulla attività svolta dal magistrato.

È su questa forma di cautela che si sono principalmente appuntati g'i strali dell'opposizione comunista, che ha ravvisato in essa il tentativo di mantenere in vita uno strumento di pressione e di subordinazione gerarchica, causa di tanti mali. Non è difficile cogliere l'exasperazione polemica e finalistica di tale atteggiamento. Ci pare di poter assumere con tutta tranquillità che il proposto elemento di cautela costituisce atto doveroso e responsabile, soprattutto se considerato inserito in una riforma che vuole essere parziale e che finisce

quindi anche con l'assumere carattere di sperimentazione, utile e necessaria, nella misura in cui delicata e complessa è la materia che la riguarda.

Non è questa, onorevoli colleghi, mancanza di coraggio nell'attuale riforma. Troppo spesso si confonde anche in questa Camera il coraggio con la spericolatezza, e un po' anche con la presunzione. Abbiamo ritenuto utile conservare questo strumento di valutazione, muovendo dalla considerazione che non si tratti qui di regolamentare la posizione di uno stuolo etereo ed angelico, vivente ed operante nella stratosfera iperuranica, ma di un complesso di uomini che, se anche insigniti di nobilissima e prestigiosa funzione, permangono uomini, e come tali recano il fardello di difetti e di miserie comuni a tutti gli esseri mortali.

Sorge da qui l'opportunità che anche nella regolamentazione della nobilissima funzione del magistrato siano mantenuti idonei strumenti per stimolare e regolare volontà e reprimere difetti e manchevolezze, senza che da ciò si possa trarre propositi di compressione e tanto meno di violazione della libertà e dell'autonomia dei magistrati. Saranno i magistrati stessi ad accogliere positivamente questo strumento valutativo, perché i magistrati, nella loro grande maggioranza, avvertono di non aver nulla da temere da questo strumento, così com'è formulato e strutturato nella proposta di legge e nello spirito con cui nel generale contesto di essa è stato concepito. E se qualcuno vi sarà che ne avvertirà il peso, l'esperienza ci dirà che lo strumento ha veramente una funzione utile da compiere.

Il nuovo ordinamento giudiziario potrà anche meglio strutturare i criteri valutativi, ponendoli in relazione ad altre norme di carattere disciplinare. A noi è bastato in questa sede, in questa prima fase, segnarne il principio, che non vuole essere strumento di indebita pressione per creare o conservare dipendenze da centri di potere economico o politico o per mantenere baronie di casta, ma vuol garantire nel modo migliore il prestigio e l'autorità della magistratura.

Senza giustificazioni valide e serie mi appaiono quindi le violente requisitorie contenute a tal riguardo nella relazione comunista. La relazione di minoranza ha soltanto cercato di trarre da questo lo spunto per il suo attacco alla magistratura, prospettando un quadro apocalittico, disastroso del funzionamento generale della giustizia nel nostro

paese. Respingiamo sdegnosamente questa interpretazione e questa valutazione, perché del tutto infondata ed ingiusta e come tale offensiva dell'onore della nostra magistratura, che, pur operando in tempi difficili e tra difficoltà strumentali di ogni genere, ha sempre operato con nobiltà di intenti, con piena aderenza alla realtà (anche quando aderenti alla realtà non erano le leggi che era chiamata ad applicare), tenendo alto il prestigio della sua insostituibile funzione.

PELLEGRINO. Legga quello che hanno detto i magistrati al congresso di Gardone: hanno sostenuto il contrario di ciò che ella sta dicendo.

BONAITI. Respingiamo queste accuse di antidemocraticità della giustizia italiana almeno e sicuramente per quanto riguarda la magistratura, perché infondate, ma anche perché provenienti da parti che non hanno titolo per tali accuse. Consentirà l'onorevole Guidi che dobbiamo leggere le pagine della sua relazione con qualche riserva e sospetto, per meglio dire con molte riserve e molti sospetti. Consentirà la riserva e il sospetto che la sua decantata democratizzazione della giustizia non possa venire disgiunta dai principi politici di quell'ideologia che attua ancora una giustizia integralmente strumentalizzata in senso politico...

PELLEGRINO. Come è arretrato!

BONAITI. ...una giustizia che non consente ancora ai giudici di rifiutarsi di partecipare ai processi segreti, da cui escono le condanne a morte a carico di chi qualche anno dopo la fucilazione o l'impiccagione verrà magari riabilitato. Lo creda, onorevole Guidi, noi preferiamo tenerci la nostra giustizia e la nostra magistratura, anche se hanno difetti e disfunzioni!

PELLEGRINO. Questo è un discorso troppo vecchio.

BONAITI. Cercheremo di eliminare questi sospetti, di ridurli quanto meno, ma lo faremo sempre con responsabilità e cautela, così come stiamo facendo oggi; lo faremo sempre con assoluta fedeltà ai principi della più autentica e saggia e non soltanto pretestuosa democrazia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1965

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

FABBRI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 29 novembre 1965, alle 17:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

COVELLI: Integrazione e modifiche degli articoli 10 e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (36);

COVELLI: Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia (540).

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);

MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello (2030);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091);

— *Relatori*: Valiante, per la maggioranza; Guidi, di minoranza.

3. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori*: Cavallaro Francesco e Sammartino.

4. — Discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore*: Fortuna.

5. — Discussione delle proposte di legge:

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

6. — Discussione delle proposte di legge:

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: ZUGNO.

7. — Discussione delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (*Urgenza*) (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE'LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1965

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali;

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 12,55.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi il signor Iacullo Domenico non è stato sottoposto ancora a visita medica superiore, dato che si ha motivo di ritenere che tutta la documentazione presentata dall'interessato alla Direzione generale delle pensioni di guerra, rilasciata da Istituti universitari, nonché perizia redatta da un perito del tribunale di Napoli, non sia stata tenuta in alcuna considerazione (posizione 2086984). (14106)

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi la Commissione medica superiore per le pensioni di guerra non riferisce subito agli interessati sottoposti a visita i risultati relativi alla stessa, così come avviene alle Commissioni mediche periferiche. (14107)

CATELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga urgente e improrogabile la necessità di provvedere adeguatamente alla definizione delle seguenti opere stradali:

1) strada Settimo Vittone-Mongrando, indispensabile al collegamento fra la provincia di Vercelli e la Valle d'Aosta;

2) variante al crocicchio di Buronzo, lungo la strada statale n. 230 di Massazza, allo scopo di eliminare il sottopassaggio dell'autostrada Torino-Milano e il passaggio della ferrovia Arona-Santhià;

3) ammodernamento della strada statale n. 143 del Vercellese, da San Germano a Santhià;

4) allargamento e sistemazione della strada statale n. 11 « Padana superiore » nel tratto da Vercelli a San Germano;

5) ampliamento della strada statale n. 31 Casale-Alessandria.

L'interrogante fa osservare che da lungo tempo ormai i progetti relativi ai lavori menzionati giacciono inoperosi negli uffici ministeriali e che quindi, almeno in ordine cronologico, tali opere andrebbero tenute nella giusta considerazione. (14108)

ZUGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga urgente chiarire in merito alla applicazione della legge 18 marzo 1965, n. 170, che la fusione di società cooperative con società di altro tipo, median-

te l'incorporazione di queste ultime nelle società cooperative, è in tutto assimilabile agli effetti della legge suindicata alle fusioni tra società cooperative.

Rileva l'interrogante che lo scopo della legge di agevolare migliori assestamenti delle società, nel caso suindicato trova piena attuazione e l'organismo che ne risulta potenziato è quello cooperativo che non cambia natura per l'assorbimento in esso di società di tipo diverso e deve quindi ai fini fiscali godere delle agevolazioni previste per le fusioni stesse tra società cooperative. (14109)

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi in base ai quali è stata concessa all'Ente zolfi italiani, il quale esercita già di fatto il monopolio degli zolfi grezzi italiani, anche l'esclusività dell'importazione di zolfi grezzi dall'estero, vietata a tutti secondo le vigenti disposizioni;

se risulta anche che detto ente, mentre ha un costo di lire 35 mila per tonnellata sia per gli zolfi italiani, come per quelli importati, li ricede poi alle industrie e alle raffinerie a lire 48 mila, lucrando così lire 13 mila per tonnellata, pari al 40 per cento del costo;

se, infine, non credano di intervenire per evitare che si continui a far sopportare un aggravio insostenibile a tutti i viticoltori italiani, costretti a pagare gli zolfi ventilati e raffinati ad un prezzo doppio di quello corrente su tutti gli altri mercati del mondo. (14110)

ALESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni della mancata attuazione della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Tale legge, abolendo totalmente l'imposta di consumo sul vino, prevedeva comunque all'articolo 8 una parziale compensazione ai ridotti introiti degli enti locali, nell'attribuzione di un 16 per cento sull'I.G.E. e nel versamento di un acconto.

Pertanto, poiché il gettito dei comuni, in seguito alle disposizioni della predetta legge, è stato notevolmente sacrificato, sarebbe assai opportuno procedere alla realizzazione dei provvedimenti compensativi accennati e ristabilire in tal modo il giusto equilibrio nelle finanze locali. (14111)

SCALIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per richiamare la attenzione dello stesso sulla delicata situazione determinatasi in seno all'ASITA di Avel-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1965

lino, che gestisce la quasi totalità degli auto-transporti pubblici di quella provincia, e per conoscere l'azione che il Ministero intende svolgere in merito alla indagine richiesta dalla C.I.S.L. Irpina e che particolarmente accerti:

la funzionalità dei servizi specie in ordine alla denunciata carenza direzionale ed alla incapacità strutturale ed organizzativa dell'azienda ASITA di soddisfare le esigenze delle popolazioni servite;

il rispetto delle leggi sociali e di quelle particolari del settore;

la situazione debitoria dell'ASITA che risulterebbe essere di oltre 700 milioni (dei quali oltre 100 sono nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali) e che minaccia di portare a breve scadenza a situazioni simili a quelle che, nel 1958, condussero al fallimento nella stessa provincia di Avellino della allora SITA Irpina;

la efficienza e sicurezza degli automezzi tenendo presente che, malgrado le indagini già esperite, molti degli stessi risulterebbero non regolarmente collaudati e, comunque, non in condizioni tali da assicurare il servizio e soprattutto la incolumità dei cittadini utenti. Ciò oltre al fatto che molti autobus non sarebbero regolarmente assicurati a norma di legge.

L'interrogante, inoltre, tenendo presente la gravità della situazione e l'interesse dei lavoratori nonché dei cittadini utenti di un servizio pubblico, di particolare e vitale importanza sociale, che non può essere lasciato all'arbitrio ed alla improvvisazione degli amministratori, chiede se è a conoscenza del Ministro (e quindi quale è l'azione che lo stesso intende e può svolgere) il fatto che l'amministratore delegato, signor Alfonso Bove, è stato condannato alla interdizione dall'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa commerciale per la durata di dieci anni, come risulta dalla sentenza emessa dal tribunale di Arjano Iripino (Avellino) in data 7 marzo 1962, n. 29/62, mentre un altro amministratore, signor Modestino Capone, ha in corso, presso il tribunale di Avellino, una causa contro l'ASITA stessa che lui amministra, causa che ha per oggetto « risarcimento danni nella misura di lire dieci milioni ». (14112)

VERONESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, per il periodo di servizio militare prestato come richiamato per la campagna d'Africa del 1935-

1940, vengono accreditati dall'I.N.P.S. al lavoratore i contributi figurativi agli effetti della pensione di invalidità e vecchiaia. (14113)

COCCIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali opere intendano realizzare mediante l'azione congiunta del Genio civile e dell'Ispettorato compartimentale per disciplinare il torrente Staffoli in Limiti di Greccio (Rieti), che, uscito dal suo alveo, ha recentemente straripato nel cuore dell'abitato, mettendo in pericolo beni e persone, e ostruendo la strada Rieti-Terni per Repasto. (14114)

DE ZAN. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere:

1) quale sia l'esatto numero degli ex combattenti sopravvissuti della guerra 1915-1918;

2) se, nell'intento di corrispondere alle giuste istanze sollevate dagli ex-combattenti e disattese finora con motivazioni di ordine finanziario, non sia almeno possibile intervenire con provvedimento urgente a favore degli ex combattenti di età più elevata, la cui sopravvivenza non può essere ragionevolmente molto prolungata.

L'interrogante, rendendosi interprete di voti espressi in assemblee di ex-combattenti riunitesi in occasione del 4 novembre, rileva l'opportunità di tale provvedimento perché:

a) attesterebbe la buona disposizione del Governo a risolvere un problema intimamente sentito da tutta l'opinione pubblica;

b) costituirebbe, pur nella sua insufficienza, un significativo e non oneroso riconoscimento morale a cittadini tanto benemeriti e amati;

c) toglierebbe peso alle giustificate diffuse critiche, secondo cui i continui rinvii tornano soprattutto a danno degli ex-combattenti i quali, per essere più gravati dall'età, si trovano sulla soglia della morte.

(14115)

DE ZAN E GITTI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per sapere quando e in quali termini verrà applicato il disposto della legge 17 settembre 1964, n. 741, col quale veniva determinata l'aliquota dell'imposta unica, sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'E.N.El., per il periodo sino al 31 dicembre 1964 (periodo prolungato fino al 31 dicembre 1965 con successiva legge 5 dicembre 1964, n. 1269).

Profondamente preoccupati dello stato di disagio in cui si trova la grande maggioranza dei comuni italiani (e in special modo quelli montani), gli interroganti fanno presente la urgente necessità di consolidare entro l'anno in corso per tutti i comuni aventi diritto la cifra acquisita per gli anni 1963-1964-1965.

(14116)

DE ZAN E GITTI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della riunione avvenuta il 15 novembre 1965 a Leno (Brescia) dei delegati dei comuni di: Calvisano, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Ghedi, Manerbio, Milzano, Pavone, Pralboino e Leno, aderenti alla « Comunità di zona della bassa bresciana ».

Tale riunione si è conclusa con un ordine del giorno in cui:

1) è stato rilevato il grave disagio finanziario provocato dal mancato rimborso da parte dello Stato dell'imposta sul vino;

2) è stato messo in evidenza come tale disagio venga particolarmente riacutizzato a seguito delle crescenti difficoltà relative alla formulazione del bilancio preventivo 1966;

3) è stato fatto presente che il rimborso costituisce una entrata di bilancio di rilevante entità, la cui mancanza costringe le amministrazioni comunali a ricorrere a continue ed onerose anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;

4) è stato manifestato un vivace disappunto per il persistente inadempimento del formale impegno assunto con la voce n. 1, secondo comma, dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Gli interroganti, consapevoli che il problema sollevato dalla « Comunità di zona della bassa bresciana » coincide con imploranti appelli che provengono da ogni parte d'Italia, sollecitano la comprensione del Governo e l'adempimento degli impegni assunti.

(14117)

Interrogazione a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere come il Governo possa conciliare con i diritti democratici sanciti dalla Costituzione la grave azione di polizia messa in atto ieri a Catania, manganellando e ferendo i lavoratori panettieri in sciopero da ben undici giorni ed i loro dirigenti sindacali. Gli interroganti chiedono per contro quali concreti ed urgenti passi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda compiere perché le rivendicazioni dei lavoratori panettieri trovino una giusta soddisfazione.

(3286) GATTO, ALESSI CATALANO MARIA, PIGNI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti egli intenda adottare per la tutela del posto di lavoro a tutti gli addetti alle imposte di consumo, dato che con la fine del corrente anno 1965 viene a scadere il blocco numerico del personale, previsto dalla legge n. 1352 del 23 dicembre 1964.

(652) « CRUCIANI, CALABRÒ, MANCO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per conoscere come e quando il Governo intende provvedere al congruimento delle sovvenzioni dovute a diverse aziende concessionarie di ferrovie e tramvie per l'anno 1964. Agli interpellanti è noto che da parte di 11 aziende concessionarie e precisamente: ferrovia Spoleto-Norcia; ferrovie e tramvie Vicentine; ferrovie del Renon; Fer-

rovie del sud-est; ferrovia Canello-Benevento; ferrovia Intra-Premeno; ferrovia Cumana; ferrovia nord-Milano; ferrovia Sangritana; ferrovie tramvie ed autolinee SEFTA-Modena; ferrovie Venete, è stato recentemente notificato al Ministero del tesoro un atto di diffida per il pagamento immediato del saldo delle sovvenzioni arretrate; e ciò per scongiurare le gravi conseguenze cui possono dar luogo l'atteggiamento di assoluta intransigenza assunta dai creditori ed, in particolare, dalle ferrovie dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo, dall'« Enel » per fornitura di energia elettrica, dall'I.N.P.S. per contributi previdenziali e infine dagli istituti bancari.

« Il grave problema in tutti i suoi aspetti tecnici, economici e finanziari è stato ripetutamente rappresentato dal Ministro dei trasporti al Ministro del tesoro, poiché la situazione delle aziende ferrotramviarie, divenuta ormai drammatica, non esclude le conseguenze più gravi, quali il fallimento che travolgerebbe non solo gli interessi delle stesse imprese ma anche quelli dei lavoratori, degli enti assicurativi e previdenziali e dello Stato. La deprecata ipotesi che questo stato di cose porti alle paventate tragiche conseguenze assumerebbe poi un aspetto di carattere sociale di accentuata gravità nell'imminenza del pagamento della 13^a mensilità, che le aziende non potranno soddisfare, essendo venuta a mancare la fiducia che nelle aziende medesime hanno sin qui riposto gli istituti di credito proprio in funzione dei decreti di assegnazione delle sovvenzioni.

(653) « MAROTTA VINCENZO, GIRARDIN, SINESIO, LATTANZIO ».